

Causa C-242/22 PPU**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di Giustizia****Data di deposito:**

6 aprile 2022

Giudice del rinvio:

Tribunal da Relação de Évora – Secção Criminal – 2.^a Subsecção (Portugal) (Corte d'appello di Evora – Sezione Penale – Seconda Sub-sezione) (Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

8 marzo 2022

Ricorrente:

TL

Altra parte nel procedimento:

Stato portoghese

Oggetto del procedimento principale

Ricorso penale introdotto da TL dinanzi al Tribunal da Relação de Évora (Corte d'appello di Evora) contro l'ordinanza del Tribunal Judicial da Comarca de Beja (Tribunale circondariale di Beja) che ha respinto l'istanza presentata da TL di accertamento delle nullità derivanti dalla mancata nomina d'interprete o dall'omissione di traduzione – TL è di nazionalità moldava e non comprende né si esprime in lingua portoghese – al momento dell'adozione del provvedimento cautelare comportante l'obbligo di dimora («Termo de Identidade e Residência»), della notifica a comparire in tribunale al fine d'essere ascoltato ai sensi dell'articolo 495, paragrafo 2, del Código de Processo Penal (Codice di procedura penale) e della notifica dell'ordinanza di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena.

Oggetto e base giuridica della domanda di pronuncia pregiudiziale

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli da 1 a 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1), e dell'articolo 3 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).

Questione pregiudiziale

«Se gli articoli da 1 a 3 della [direttiva 2010/64/UE] e 3 della [direttiva 2012/13/UE] del Parlamento europeo e del Consiglio, di per sé o in combinato disposto con l'articolo 6 della CEDU, possano essere interpretati nel senso che non ostano a una norma di diritto nazionale che prevede il vizio della nullità relativa, rilevabile su istanza di parte, in caso di mancata nomina d'interprete e di omissione della traduzione di atti processuali fondamentali per un indagato che non comprende la lingua del procedimento, permettendo che tali vizi siano sanati decorsi i rispettivi termini di legge».

Disposizioni del diritto dell'Unione invocate

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali: articoli da 1 a 3

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali: articoli 3 e 6

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Código de Processo Penal (Codice di procedura penale; in prosieguo: il «CPP»): articolo 92, paragrafi 1 e 2, articolo 120, paragrafi 1, 2, lettera c), e 3, lettere a) e d), articolo 122 e articolo 196

«Articolo 92

Lingua degli atti e nomina dell'interprete

1. Negli atti processuali, scritti ed orali, si utilizza la lingua portoghese, a pena di nullità.
2. Nel caso intervenga nel procedimento una persona che non conosce o non padroneggia la lingua portoghese, è nominato, senza alcun onere per tale persona, un interprete idoneo, anche nel caso in cui chi presiede l'atto o una delle altre parti conosca la lingua straniera utilizzata da quella persona.

(...)

Articolo 120

Nullità rilevabili su istanza di parte

1. Le nullità diverse da quelle di cui all'articolo precedente devono essere rilevate dagli interessati e sono soggette alla disciplina prevista nel presente articolo e in quello seguente.
2. Sono nullità rilevabili su istanza di parte, oltre a quelle previste in altre disposizioni:
 - (...)
 - c) la mancata nomina d'interprete, nei casi in cui sia obbligatoria per legge;
 - (...)
3. Le nullità di cui ai paragrafi precedenti devono essere rilevate:
 - a) nel caso in cui si tratti di nullità di un atto da adottarsi in presenza dell'interessato, prima della conclusione di tale atto;
 - (...)
 - d) all'inizio dell'udienza nel caso di procedimenti speciali.

Articolo 122

Effetti della dichiarazione di nullità

1. Le nullità rendono invalido l'atto in cui sono rilevate, nonché gli atti che dipendono da quest'ultimo e su cui le medesime possono incidere.
2. La dichiarazione di nullità stabilisce gli atti che devono considerarsi invalidi e ne ordina, se necessario e possibile, la ripetizione (...).
3. Nel dichiarare una nullità, il giudice convalida tutti gli atti su cui gli effetti di tale nullità non incidono.

Articolo 196

Obbligo di dimora

- (...)
3. Dal provvedimento deve constare che [l'indagato] è stato informato:
 - a) dell'obbligo di comparire dinanzi all'autorità competente o di mantenersi a disposizione di detta autorità nei casi in cui la legge prevede tale obbligo in capo all'indagato o quando quest'ultimo riceve notifica in tal senso;

- b) dell'obbligo di non cambiare residenza e di non assentarsi da essa per periodi superiori a cinque giorni senza comunicare la nuova residenza o il luogo nel quale può essere rintracciato;
- c) del fatto che le successive notifiche saranno eseguite per lettera non raccomandata, all'indirizzo indicato al paragrafo 2, a meno che l'indagato non comunichi altro indirizzo, mediante apposita istanza consegnata o inviata per lettera raccomandata alla cancelleria in cui si trovi il fascicolo in quel momento;
- d) del fatto che la violazione di quanto disposto alle precedenti lettere conferisce all'indagato il diritto di essere rappresentato da un difensore in tutti gli atti processuali ai quali ha il diritto o l'obbligo di assistere, nonché che l'udienza può aver luogo anche in sua assenza (...);
- e) del fatto che, in caso di condanna, l'obbligo di dimora cessa esclusivamente con l'estinzione della pena.

Disposizioni di diritto internazionale invocate

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»): articolo 6, paragrafo 3

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 TL è di nazionalità moldava e non comprende né si esprime in lingua portoghese. Veniva iscritto nel registro delle notizie di reato a carico di persone note il 10 luglio 2019 e la rispettiva notifica era stata redatta in lingua portoghese e tradotta nella lingua ufficiale della Moldavia, il rumeno. Nella medesima data, TL veniva assoggettato a provvedimento comportante l'obbligo di dimora («Termo de Identidade e Residência»; in prosieguo: il «TIR»), ai sensi dell'articolo 196 del CPP; nella rispettiva notifica veniva indicato l'indirizzo di TL.
- 2 Non era stata fornita a TL la traduzione del TIR nella lingua ufficiale della Moldavia, il rumeno, e, nelle notifiche d'iscrizione nel registro delle notizie di reato e del provvedimento che disponeva l'obbligo di dimora (TIR), non veniva nominato un interprete. Nell'udienza di dibattimento, TL veniva assistito da un difensore d'ufficio e veniva nominata un'interprete per procedere alla traduzione degli atti dell'udienza, interprete che prestava giuramento di svolgere correttamente le proprie funzioni.
- 3 Con sentenza pronunciata l'11 luglio 2019 e passata in giudicato il 26 settembre 2019, TL veniva condannato, per cumulo giuridico, per aver commesso i reati di resistenza e coercizione di funzionario, previsto e punito all'articolo 347, paragrafo 2, del Código Penal (Codice penale), guida pericolosa di autoveicolo, previsto e punito agli articoli 291, lettere a) e b), e 69, paragrafo 1, lettera a), del

Codice penale, e guida senza patente, previsto e punito all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del Decreto-Lei n.° 2/98 (decreto-legge n. 2/98), alla pena unica di 3 anni di reclusione, sospesa per uguale periodo e subordinata al regime di messa alla prova, alla pena accessoria di divieto di guida di automezzi per un periodo di 12 mesi e alla pena di 80 giorni di multa, al tasso giornaliero di EUR 6, per un importo totale di EUR 480.

- 4 TL non rispondeva ai vari tentativi di contatto effettuati dalla Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) (Direzione generale di reinserimento e servizi carcerari) presso l'indirizzo indicato nel TIR e non comunicava formalmente alcun cambio d'indirizzo.
- 5 Il 12 gennaio 2021, in seguito all'ordinanza pronunciata il 7 gennaio 2021, a TL veniva notificato, ai sensi e agli effetti dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 495 del CPP, mediante lettera non raccomandata con prova di deposito, inviata all'indirizzo indicato nel TIR, ordine di comparire in tribunale al fine d'essere ascoltato relativamente alla violazione dei doveri, regole di condotta e obblighi che al medesimo erano stati imposti nella citata sentenza. Il 6 aprile 2021, veniva ripetuta tale notifica, presso lo stesso indirizzo, mediante lettera non raccomandata con prova di deposito, con cui si comunicava all'indagato una nuova data. Tali notifiche erano state eseguite in lingua portoghese. Nella data designata, TL non compariva in tribunale.
- 6 Il giorno 9 giugno 2021, veniva pronunciata l'ordinanza con la quale si revocava la sospensione dell'esecuzione della pena comminata a TL e si determinava l'emissione di mandati di detenzione e conduzione del medesimo presso la casa circondariale. In data 25 giugno 2021, tale ordinanza veniva notificata al difensore d'ufficio di TL e a quest'ultimo, mediante lettera non raccomandata con prova di deposito inviata all'indirizzo indicato nel TIR, e passava in giudicato il 20 settembre 2021. La summenzionata ordinanza veniva notificata a TL in lingua portoghese, senza che al medesimo venisse fornita traduzione nella lingua ufficiale della Moldavia, il rumeno.
- 7 Il 30 settembre 2021, TL veniva arrestato per scontare la pena di 3 anni di reclusione, con esecuzione del mandato presso il nuovo indirizzo di quest'ultimo, e da tale data si trova in stato di detenzione.
- 8 In data 11 ottobre 2021, TL nominava un avvocato nel procedimento. Successivamente, presentava al Tribunal Judicial da Comarca de Beja, Juízo de Competência Genérica de Cuba (Tribunale circondariale di Beja, Sezione generale di Cuba) (in prosieguo: il «tribunale di primo grado»), istanza volta all'accertamento delle nullità derivanti dalla mancata nomina d'interprete e dall'omissione di traduzione nei seguenti atti processuali:
 - provvedimento che dispone l'obbligo di dimora (TIR);

- notifica per essere ascoltato presencialmente, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 495 del CPP, in funzione della revoca della sospensione della pena di reclusione che era stata comminata all'indagato nel procedimento;
 - notifica dell'ordinanza di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena che era stata pronunciata.
- 9 Con ordinanza del 20 novembre 2021, il tribunale di primo grado respingeva l'istanza presentata da [T]L, concludendo che, dato che la mancata nomina dell'interprete e l'omissione della traduzione dei summenzionati atti processuali costituiscono nullità relative o rilevabili su istanza di parte, le medesime risultavano sanate per non essere state rilevate nei termini legali stabiliti alle lettere a) e d) del paragrafo 3 dell'articolo 120 del CPP.
- 10 Non concordando con tale decisione, TL introduceva ricorso contro la medesima dinanzi al Tribunal da Relação de Évora (Corte d'appello di Evora) (in prosieguo: il «giudice del rinvio»), chiedendo la revoca della decisione impugnata e la sostituzione di quest'ultima con un'altra che dichiarasse la nullità dell'avviso di garanzia, del provvedimento che disponeva il TIR, dell'ordinanza di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena e della rispettiva notifica, sancendo l'inefficacia degli atti successivi.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

Argomenti di [T]L

- 11 [T]L sostiene che, nella gerarchia delle fonti del diritto, l'opinione prevalente della dottrina e della giurisprudenza nazionali è che la CEDU occupa una posizione intermedia fra la Constituição da República Portuguesa (Costituzione della Repubblica portoghese) (in prosieguo: la «CRP») e le leggi ordinarie. Di conseguenza, pur avendo nell'ordinamento giuridico portoghese un valore infra-costituzionale, la CEDU, in virtù di quanto disposto al paragrafo 2 dell'articolo 8 della CRP, ha un valore superiore a quello delle leggi ordinarie, motivo per cui, rispetto al CPP, la CEDU prevale su quest'ultimo.
- 12 Le misure e disposizioni minime della CEDU, seguite dagli organi dell'Unione europea, hanno dato origine alle direttive 2010/64 e 2012/13. In tal modo, la direttiva 2010/64, la cui pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è avvenuta il 26 ottobre 2010 e il cui termine ultimo di recepimento in Portogallo era il 27 ottobre 2013, è direttamente applicabile in tale paese a partire dal 28 ottobre 2013, ragione per cui è applicabile al caso in esame tenuto conto della data in cui si sono verificati i fatti.
- 13 Per quanto tale direttiva non sia stata recepita dallo Stato portoghese, ciò non significa che la medesima non sia vigente nell'ordinamento giuridico portoghese e in quello dell'Unione europea, tenuto conto del principio dell'interpretazione conforme. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, anche nel caso in

cui non sia possibile realizzare l'interpretazione conforme, una direttiva può essere direttamente applicabile, senza essere stata oggetto di recepimento, a condizione che sia trascorso il termine di recepimento e che, nel caso in cui la direttiva conferisca taluni diritti, il contenuto della norma che conferisce tali diritti sia sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato, cosa che si verifica nel caso di specie. In tal modo, pur non essendo stata recepita in Portogallo, si verificano tutti i presupposti necessari affinché la direttiva 2010/64 viga direttamente nell'ordinamento giuridico interno e produca effetti diretti, in concreto un effetto diretto verticale, ragion per cui ne può essere invocata l'applicabilità diretta dinanzi a qualsiasi tribunale nel territorio dell'Unione.

- 14 Pertanto, la definizione chiara dell'applicabilità e della garanzia del diritto all'interprete in tutte le fasi del procedimento è essenziale, mentre [T]L aveva avuto un interprete solo nell'udienza di dibattimento. Ora, la direttiva 2010/64, per quanto riguarda la traduzione degli atti processuali, è chiara nello stabilire un elenco di atti che devono essere tradotti, definiti come «diritti minimi», analogo a quello previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 della CEDU, consistente in un numero minimo di documenti che l'ordinamento giuridico dell'Unione ha ritenuto opportuno e ragionevole stabilire.
- 15 A tal proposito, nella sentenza del 12 ottobre 2017, Frank Sleutjes (C-278/16, EU:C:2017:1010), la Corte di giustizia ha sancito che «(...) l'articolo 3 della direttiva [2010/64] deve essere interpretato nel senso che un atto, quale il decreto previsto dal diritto nazionale al fine di sanzionare reati minori ed emesso da un giudice al termine di un procedimento unilaterale semplificato, costituisce un "documento fondamentale", ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, del quale, conformemente ai requisiti formali prescritti da tale disposizione, deve essere garantita una traduzione scritta agli indagati o agli imputati che non comprendono la lingua del procedimento affinché sia garantito che questi ultimi siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e sia quindi tutelata l'equità del procedimento».
- 16 Il diritto processuale penale portoghese non contiene alcuna norma che prevede un elenco simile di diritti umani o documenti di cui è necessaria la traduzione né stabilisce un numero minimo di documenti da tradursi. Tuttavia, questo diritto alla traduzione di documenti fondamentali si impone direttamente allo Stato portoghese e ai suoi tribunali, che sono obbligati a disporre, come regola generale, la traduzione di tutte «(...) le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze», a cui si aggiungono i documenti che possono essere integrati ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 3 di tale direttiva.
- 17 Ciò premesso, gli atti processuali che dispongono l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e il TIR, nonché l'ordinanza di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena, trattandosi di un provvedimento di condanna e privativo della libertà, così come la relativa notifica, avrebbero dovuto essere tradotti, cosa che non si è verificata.

- 18 Analogamente, nella sentenza del 12 ottobre 2017, Frank Sleutjes (C-278/16, EU:C:2017:1010), si afferma che, se una decisione di condanna «(...) è trasmess[a] soltanto nella lingua del procedimento penale in questione sebbene la persona che ne è la destinataria non padroneggi tale lingua, quest'ultima non è in grado di comprendere gli addebiti che le sono contestati e non può dunque esercitare efficacemente i propri diritti della difesa senza disporre di una traduzione di detto decreto in una lingua a lei comprensibile».
- 19 Inoltre, la direttiva 2012/13, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, è direttamente applicabile in Portogallo dal 2 giugno 2014 ed è applicabile anche al presente procedimento tenuto conto della data in cui si sono verificati i fatti di cui trattasi nel medesimo.
- 20 Il diritto dell'indagato ad essere informato in una lingua che comprende è un diritto concreto ed effettivo, come si afferma nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989, Kamasinski c. Austria, ragion per cui non è sufficiente che le autorità giudiziarie procedano alla mera nomina di un interprete, ma hanno il dovere di controllare ulteriormente anche il valore dell'atto.
- 21 Le lettere a) ed e) dell'articolo 6 della CEDU stabiliscono che l'indagato ha, come minimo, il diritto a «essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile, e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico», nonché a «farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza».
- 22 Ora, essendo le disposizioni di legge chiare ed esaustive, garantendo all'indagato un interprete e la traduzione dall'inizio sino alla fine del procedimento, non è sufficiente la pratica abituale secondo cui la nomina di un interprete avviene solo nell'udienza di dibattimento, come si è verificato nel caso concreto.
- 23 Dato che, nel caso in esame, sono stati violati i diritti del ricorrente all'interpretazione e traduzione degli atti processuali, nonché il diritto del medesimo ad essere informato, sancite nelle direttive in esame, sono stati ugualmente violati i doveri e gli obblighi che da tali atti derivano per lo Stato portoghese, ivi inclusi i tribunali.
- 24 Dato che [T]L è un cittadino straniero che non conosce o padroneggia la lingua portoghese, deve essere nominato un interprete per tutti gli atti processuali a cui assista, in particolare quando al medesimo sono comunicati i rispettivi diritti e doveri, come stabilisce il paragrafo 2 dell'articolo 92 del CPP.
- 25 Per poter essere considerato responsabile per la violazione degli obblighi ai quali era tenuto in virtù del provvedimento che disponeva il TIR, [T]L avrebbe dovuto esserne a conoscenza, cosa che non si è verificata in circostanza alcuna, dato che al medesimo non era stata fornita alcuna traduzione. In realtà, non si può affermare con certezza che [T]L abbia compreso minimamente il significato di tali obblighi e doveri e, ancor meno, che il medesimo fosse in grado di rilevare le

nullità derivanti dalla mancata nomina di un interprete e dall'omissione della traduzione di vari atti processuali fino al passaggio in giudicato dell'ordinanza di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena.

- 26 Pertanto, l'avviso di garanzia e il provvedimento che disponeva il TIR, nonché gli altri atti processuali successivi, fra i quali rientra la notifica dell'ordinanza di revoca della pena sospesa, non possono avere alcuna rilevanza processuale, tenuto conto dei diritti fondamentali di difesa del ricorrente e del diritto costituzionale a un processo giusto ed equo, il quale è possibile solo nel caso in cui siano date a TL le dovute opportunità per potersi difendere, senza collocarlo, in modo diretto o indiretto, in una posizione di svantaggio rispetto alle controparti, in particolare al Pubblico ministero, quale parte accusatoria.
- 27 Le nullità invocate dal ricorrente derivanti da mancata nomina dell'interprete e omissione di traduzione dell'avviso di garanzia, del provvedimento che disponeva il TIR e dell'ordinanza di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena e relativa notifica non sono nullità sanabili [v. sentenza del Tribunal da Relação de Évora (Corte d'appello di Evora), causa n. 55/2017.9GBLGS.EI].
- 28 Posto ciò, fra gli altri, l'avviso di garanzia, il provvedimento che disponeva il TIR, l'ordinanza di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena e relativa notifica avrebbero dovuto essere tradotti nella lingua materna del ricorrente. Inoltre, avrebbe dovuto essere messo a disposizione di quest'ultimo un interprete già al momento dell'avviso di garanzia e del provvedimento che disponeva il TIR, nominato dalla forza pubblica e/o dal Pubblico ministero, a partire dal momento della detenzione del ricorrente o, perlomeno, dal momento in cui il medesimo si è visto costretto a firmare il documento sottopostogli dalle autorità, garantendosi così la comprensione da parte del ricorrente degli obblighi per esso derivanti dal provvedimento che disponeva il TIR.
- 29 Per il diritto processuale penale vigente, il TIR è un documento fondamentale che rientra in quanto disposto dal paragrafo 1 dell'articolo 3 della direttiva 2010/64 e, per tale ragione, deve essere tradotto nella lingua d'origine dell'indagato, dato che è in tale atto in cui si fa riferimento agli obblighi previsti al paragrafo 3 dell'articolo 196 del CPP.
- 30 Inoltre, dato che esiste un obbligo positivo che compete allo Stato portoghese circa la pratica degli atti, dell'omissione di tale pratica può considerarsi unicamente responsabile lo Stato portoghese, non potendo ritenersi le nullità processuali invocate di natura sanabile, se il beneficiario dell'atto non reagisce, tanto più che tali nullità sono imputabili alle autorità giudiziarie. A ciò si deve aggiungere che gli obblighi gravanti sulle autorità giudiziarie implicano la disapplicazione di tutte le norme di diritto nazionale che sono contrarie a quanto stabilito nelle direttive summenzionate e che stabiliscono un regime comunitario comune, ivi compreso un sistema di rilevanza delle nullità volto a rimediare agli errori imputabili allo Stato.

- 31 Pertanto, gli atti processuali nel presente procedimento, e cioè, l'avviso di garanzia, il provvedimento che disponeva il TIR, l'ordinanza di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena applicata al ricorrente e la relativa notifica, sono inefficaci, dato che non sono validi ab origine, ragion per cui deve esserne dichiarata la nullità, nella misura in cui non possono produrre effetti giuridici e devono essere ripetuti, con il conseguente annullamento degli atti processuali ad essi successivi.
- 32 Inoltre, si contesta l'interpretazione secondo la quale il diritto del ricorrente di essere ascoltato era stato osservato dato che il medesimo era stato rappresentato da un difensore d'ufficio durante il procedimento. In effetti, oltre al fatto che il difensore d'ufficio che era stato attribuito al ricorrente non lo aveva rappresentato al momento della notifica dell'avviso di garanzia, né al momento dell'adozione del provvedimento che disponeva il TIR, detto difensore si era limitato a presenziare all'udienza di dibattimento e all'udienza a cui fa riferimento il paragrafo 2 dell'articolo 495 del CPP e a richiedere il pagamento rateizzato della multa inflitta al ricorrente. Tale difensore non aveva preso alcuna posizione previa rispetto alle decisioni che incidevano sulla sfera personale del ricorrente e aveva lasciato che passassero in giudicato tutte le decisioni che pregiudicavano gravemente i diritti fondamentali del suo assistito. In questo senso, non si può dire che il diritto del ricorrente di essere ascoltato sia stato esercitato attraverso il difensore d'ufficio ad esso assegnato, tenuto conto del diritto di cui esso gode ai sensi del CPP e che era stato ugualmente violato.
- 33 I contatti che le autorità avevano tentato di stabilire senza successo con il ricorrente per applicare il regime di messa alla prova fissato come condizione della sospensione – che costituiva il fondamento unico della revoca della sospensione – nonché l'effettiva mancata ricezione delle notifiche a comparire in tribunale ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 495 del CPP e dell'ordinanza di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena di reclusione erano stati causati dal cambio di residenza del ricorrente, che afferma di non aver ricevuto dette notifiche dato che non risiedeva più presso l'indirizzo indicato nel TIR e che, per il fatto che il TIR non era stato tradotto, non sapeva di dover comunicare tale cambio di residenza ai fini del procedimento.

Motivazione della decisione del Tribunal Judicial da Comarca de Beja (Tribunale circondariale di Beja), che respingeva l'istanza del ricorrente

- 34 Il tribunale di primo grado respingeva gli argomenti esposti da [T]L, accogliendo, invece, gli argomenti presentati dal Pubblico ministero nella propria risposta, sulla base dei quali aveva pronunciato l'ordinanza impugnata che respingeva l'istanza del ricorrente, sostenendo che la mancata nomina dell'interprete e l'omissione della traduzione degli atti processuali summenzionati costituivano nullità relative e, come tali, rilevabili su istanza di parte entro il termine previsto dalla legge, motivo per cui, al momento della pronuncia dell'ordinanza, erano già state sanate.

- 35 Il tribunale di primo grado aveva sancito che la mancata nomina dell'interprete o l'omissione della traduzione nei confronti di un indagato che non comprende o non si esprime in lingua portoghese, al momento della notifica dell'avviso di garanzia e dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 495 del CPP, costituisce una nullità relativa o rilevabile su istanza di parte, prevista alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 120 del CPP.
- 36 Secondo quanto previsto alle lettere a) e d) del paragrafo 3 dell'articolo 120 del CPP, le nullità per omissione della traduzione al momento della notifica dell'avviso di garanzia e dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 495 del CPP si considerano sanate dal momento che non sono state rilevate al momento della notifica dell'avviso di garanzia all'indagato, all'inizio dell'udienza di dibattimento o, al limite, sino al passaggio in giudicato dell'ordinanza di revoca della sospensione della pena di reclusione applicata all'indagato.
- 37 Inoltre, il tribunale di primo grado sottolinea di conoscere il contenuto della direttiva 2010/64 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e della direttiva 2012/13 sul diritto all'informazione.
- 38 Per quanto, di regola, una direttiva può produrre effetti solo in seguito al proprio recepimento, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha sancito che una direttiva che non è stata recepita o è stata recepita in modo non corretto può produrre direttamente determinati effetti (effetto diretto verticale), potendo i cittadini invocare la direttiva in sede giurisdizionale, nel caso in cui: a) non sia stata recepita nell'ordinamento giuridico nazionale o sia stata oggetto di un recepimento non corretto; b) le disposizioni della direttiva siano incondizionate e sufficientemente chiare e precise; c) le disposizioni della direttiva conferiscano diritti ai cittadini; d) sia trascorso il termine per il recepimento di tale atto.
- 39 Tuttavia, il tribunale di primo grado non considera che, alla luce degli atti dell'Unione in esame, il diritto interno è soggetto a revoca diretta e espressa, segnatamente la lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 120 del CPP, che prevede una nullità sanabile, rilevabile su istanza di parte, per la mancata nomina dell'interprete nei casi in cui detta nomina è obbligatoria per legge, che deve farsi valere nei termini previsti al paragrafo 3 del medesimo articolo.
- 40 Tale tribunale ritiene che sostenere tale interpretazione (abrogativa del diritto interno), in modo generale e astratto, senza conferire alcun effetto utile al disposto di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 120 del CPP, è contrario alla legge e in contrasto con i principi dell'Unione alla cui osservanza lo Stato portoghese (e i tribunali) è tenuto (in particolare quello dell'interpretazione conforme), come sostiene [T]L.
- 41 Alla luce di quanto esposto, il tribunale di primo grado considera che l'omissione della traduzione o dell'interprete nei confronti di un indagato straniero che non comprende la lingua portoghese, tanto della notifica degli obblighi derivanti dal TIR quanto della notifica dell'ordinanza di revoca della sospensione della pena di

reclusione, costituisce una nullità relativa o rilevabile su istanza di parte, in virtù di quanto disposto alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 120 del CPP. La rilevazione di tale nullità deve essere fatta ai sensi di quanto previsto alle lettere a) e d) del paragrafo 3 dell'articolo 120 del CPP, nel quale si stabiliscono i termini per eccepirla, decorsi i quali la nullità si considera sanata.

- 42 Inoltre, [T]L aveva assistito all'udienza di dibattimento – si era proceduto alla nomina di un'interprete idonea e garantito la presenza di un difensore d'ufficio – atto durante il quale poteva esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, erano stati presentati i fatti integranti la condotta ad esso imputata ed al medesimo era stata notificata la sentenza finale (di tutti questi atti era stata fornita traduzione orale nel riferito atto).
- 43 Il diritto di essere ascoltato era stato osservato nel procedimento: [T]L era stato regolarmente e legittimamente notificato di tutte le decisioni e ordinanze pronunciate, era sempre stato rappresentato da un difensore d'ufficio durante tutte le fasi del procedimento, il quale era stato a propria volta legittimamente e regolarmente notificato di tutti gli atti processuali adottati (sentenza, ordinanze di convocazione di [T]L per garantirne il rispettivo diritto di essere ascoltato e ordinanza di revoca della sospensione della reclusione).
- 44 Tutte le ordinanze e le decisioni pronunciate nel procedimento erano passate in giudicato, senza che fosse proposto alcun ricorso o reclamo, ragion per cui (eventuali) nullità verificatesi nel corso del procedimento sono da considerarsi, ad oggi, sanate. Conseguentemente e per i motivi esposti, il tribunale di primo grado aveva respinto l'istanza di [F]L volta all'accertamento delle nullità invocate, per difetto di fondamento giuridico.

Breve esposizione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 45 Le direttive 2010/64 e 2012/13 non sono state recepite nell'ordinamento giuridico portoghese e non vi sono dubbi che i rispettivi termini di recepimento sono trascorsi, essendo scaduti, rispettivamente, il 27 novembre 2013 e il 2 giugno 2014.
- 46 Tenuto conto delle conclusioni presentate da [T]L, le questioni da valutare e decidere sono le seguenti:
- a) determinare se le direttive 2010/64 e 2012/13 siano applicabili nell'ordinamento giuridico interno nazionale, in virtù dell'«effetto diretto verticale», imponendosi e prevalendo sul diritto interno, o, in alternativa, in assenza di tale effetto, in virtù dell'interpretazione del diritto nazionale secondo il «principio dell'interpretazione conforme» (così come stabilito nella sentenza del 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, EU:C:1990:395, punto 8);

- b) in entrambi i casi – effetto diretto verticale o interpretazione conforme – si dovrà, di seguito, stabilire se gli atti processuali la cui validità è stata messa in discussione dal ricorrente – avviso di garanzia, provvedimento che disponeva il TIR, notifica ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 495 del CPP e notifica dell'ordinanza di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena di reclusione – rientrano nella nozione di «documenti fondamentali» prevista all'articolo 3 della direttiva 2010/64, in modo da garantire i «diritti minimi» di cui al paragrafo 3 dell'articolo 6 della CEDU, e se per tali atti si sarebbero dovuti garantire i diritti alla nomina di un interprete e alla traduzione a cui fanno riferimento gli articoli da 1 a 3 di tale direttiva e la lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della direttiva 2012/13;
- c) in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, occorrerà stabilire le conseguenze giuridico-processuali della mancata nomina di un interprete e della traduzione degli atti summenzionati, e, conseguentemente, determinare se l'interpretazione del paragrafo 3 dell'articolo 120 del CPP fatta dal tribunale di primo grado – nel senso di considerare sanate le nullità dell'omissione della traduzione nella notifica dell'avviso di garanzia, nel provvedimento che disponeva il TIR, nella notifica ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 495 del CPP e nella notifica dell'ordinanza di revoca della sospensione della pena, per non essere state rilevate al momento della notifica dell'avviso di garanzia, all'inizio dell'udienza di dibattimento o prima del passaggio in giudicato della summenzionata ordinanza – sia compatibile con l'applicazione delle direttive summenzionate.
- 47 Il giudice del rinvio si chiede se l'interpretazione del paragrafo 3 dell'articolo 120 del CPP fatta dal tribunale di primo grado – nel senso di considerare sanate le nullità per omissione della traduzione e mancata nomina dell'interprete nel provvedimento che disponeva il TIR, nella notifica all'indagato a comparire in tribunale ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 495 del CPP e nella notifica dell'ordinanza di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena di reclusione, per non essere state rilevate entro i termini ivi stabiliti – sia compatibile con l'applicazione delle summenzionate direttive.
- 48 Si tratta di garantire l'applicazione del diritto dell'Unione europea e ciò che qui rileva è la determinazione della sanzione processuale adeguata ad atti processuali penali invalidi, regolati da norme contenute in atti giuridici dell'Unione. Si considera così imperativo il rispetto degli obiettivi perseguiti dalle direttive in esame, non sussistendo alcun dubbio sul fatto che è un dovere degli Stati membri garantire l'applicazione del diritto dell'Unione nel proprio ordinamento giuridico interno «nel rispetto delle loro caratteristiche proprie e specifiche», in osservanza di quanto disposto dall'articolo 291 TFUE. Questa premessa si basa sui principi della lealtà comunitaria, della leale cooperazione e della coerenza globale del sistema giuridico dell'Unione, risultando da tale premessa che le violazioni delle norme di diritto dell'Unione non potranno non essere sanzionate nell'interesse del perseguimento degli obiettivi delle norme violate.

- 49 Il giudice del rinvio non erra nel sostenere che l'imperatività risultante dall'applicazione delle norme delle direttive, nel presente caso per effetto diretto verticale, tenuto conto del principio della supremazia del diritto dell'Unione, implica la disapplicazione di tutte le norme di diritto nazionale che si rivelano contrarie a quanto stabilito in tali atti dell'Unione. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, nell'interesse del procedimento principale, occorre chiedersi se il regime che prevede che le nullità possano essere sanate, di cui al paragrafo 3 dell'articolo 120 del CPP, applicato alla decisione impugnata, sia effettivamente in contrasto con le norme delle direttive di cui si vuole garantire l'applicazione o se possa coesistere con quelle.
- 50 Nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, secondo quanto espressamente previsto all'articolo 267 TFUE, ogniquale volta una questione d'interpretazione del diritto dell'Unione viene sollevata in un procedimento pendente dinanzi a un tribunale nazionale, quest'ultimo può o deve – a seconda che la rispettiva decisione sia o meno suscettibile di ricorso – sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Ora, nella fattispecie di cui trattasi al procedimento principale, tenuto conto che, ai sensi della lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 400 del CPP, la presente decisione non è suscettibile di ricorso ordinario, il giudice del rinvio, in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 267 TFUE, è tenuto a sottoporre la questione sopra enunciata alla Corte di giustizia mediante rinvio pregiudiziale.
- 51 A ciò si deve aggiungere che, trattandosi di un obbligo di rinvio, nella fattispecie in esame non si verifica nessuna delle circostanze nelle quali, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il tribunale nazionale non è tenuto a effettuare suddetto rinvio, dato che né le direttive di cui si vuole garantire l'applicazione sono di per sé chiare, né si rinvergono, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, chiarimenti per quanto riguarda, nello specifico, la rilevanza che tali atti hanno per la questione sopra enunciata. Non si verificano, dunque, i presupposti che giustificano l'esclusione dell'obbligo di rinvio derivanti dalla giurisprudenza.
- 52 Occorre inoltre riferire che il quarto paragrafo dell'articolo 267 TFUE prevede espressamente che, «[q]uando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile». Tenuto conto che il ricorrente nel procedimento principale si trova in stato di detenzione dal 30 settembre 2021 in esecuzione dell'ordinanza di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena di reclusione che ad esso è stata comminata e non essendovi dubbi che la validità di tale decisione è stata messa in causa dal ricorso, s'impone in questa sede il procedimento pregiudiziale accelerato o d'urgenza, conformemente a quanto disposto agli articoli 105 e seguenti del regolamento di procedura della Corte di giustizia e dell'articolo 23-A dello statuto della Corte di giustizia.

53 Per quanto esposto e considerando la motivazione sopra enunciata, i giudici della Secção Criminal do Tribunal da Relação de Évora (Sezione Penale della Corte d'appello di Evora) decidono di:

1. sottoporre la questione pregiudiziale sopra enunciata alla Corte di giustizia;
2. richiedere l'applicazione del procedimento pregiudiziale accelerato o urgente, secondo quanto previsto dal quarto paragrafo dell'articolo 267 TFUE, dall'articolo 105 e seguenti del regolamento di procedura della Corte di giustizia, e dall'articolo 23-A dello statuto della Corte di giustizia.

DOCUMENTO DI LAVORO